

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2103-bis</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AULETA, BELLOCCHIO, POLIDORI, ROMANI, SERRA,  
SOLAROLI, BRUZZANI, UMIDI SALA, DI PIETRO,  
NOVELLI, PASCOLAT, PELLICANI**

Semplificazione degli adempimenti fiscali

---

*(Già articoli da 1 a 6 della proposta di legge n. 2103, stralciati,  
con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 12 dicembre 1988)*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria allo scopo di coordinare ed adeguare le leggi vigenti con quanto stabilito negli articoli seguenti.

2. Allo scopo di consentire ulteriori adeguamenti e semplificazioni delle norme fiscali vigenti, il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento un rapporto circa lo stato e l'attività degli uffici finanziari.

## ART. 2.

1. I contribuenti che posseggono solo redditi da lavoro dipendente o assimilati possono presentare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, al proprio datore di lavoro o istituto erogante, un prospetto, approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente gli oneri deducibili relativi all'anno precedente.

2. Dal mese di febbraio, e fino a quando non avranno trovato completa capienza, gli oneri indicati nel prospetto di cui al comma 1 sono dedotti, dal datore di lavoro o istituto erogante, nella liquidazione mensile dell'imposta dovuta dal contribuente.

3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di erogazione dei redditi assimilati, il prospetto relativo agli oneri deducibili è presentato al proprio datore di lavoro o istituto erogante per il periodo di durata del rapporto o di erogazione dei redditi assimilati; tali oneri sono dedotti nella liquidazione dell'imposta del mese successivo a quello di presentazione del prospetto o dell'indennità di fine rapporto di lavoro.

4. Gli importi degli oneri dedotti nelle liquidazioni mensili sono riportati, divisi per classi, nella dichiarazione (modello 770) e nel certificato (modello 101 oppure modello 102) del sostituto d'imposta.

## ART. 3.

1. I possessori di reddito di lavoro dipendente o assimilato possono presentare al proprio datore di lavoro o istituto erogante, nel mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto, approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dell'unità immobiliare posseduta per propria abitazione e degli altri elementi necessari per calcolarne il valore locativo.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai contribuenti che sono titolari di altre unità immobiliari oltre a quella

utilizzata per propria abitazione o che posseggano altri redditi soggetti a dichiarazione oltre quello derivante da lavoro dipendente o assimilato.

3. I dati contenuti nel prospetto di cui al comma 1 sono utilizzati dal datore di lavoro o istituto erogante per calcolare il valore locativo e liquidare, nel mese di aprile di ciascun anno, con distinto versamento, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta locale sui redditi (ILOR) dovute dal dipendente o percipiente.

4. Il valore locativo, gli elementi utilizzati per la sua determinazione e l'imposta liquidata devono essere riportati nella dichiarazione (modello 770) e nel certificato (modello 101 oppure modello 102) del sostituto di imposta.

#### ART. 4.

1. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista negli articoli 2 e 3 sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 740) e dei versamenti degli acconti di imposta previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, come da ultimo modificata dall'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38.

#### ART. 5.

1. Le persone fisiche che presentano i prospetti di cui agli articoli 2 e 3 devono conservarne copia e consegnarla, a richiesta, agli uffici ed organi dell'amministrazione finanziaria.

2. I prospetti, la documentazione relativa agli oneri deducibili e alle detrazioni di imposta e le attestazioni dei versamenti effettuati devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi.

ART. 6.

1. Le sanzioni previste, per incompletezza e infedeltà della dichiarazione dei redditi, dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche ai prospetti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

ARTT. 7-20.

.....  
.....  
.....